

ISSN 1121-8762

Diritto delle Relazioni Industriali

Rivista trimestrale già diretta da
MARCO BIAGI

*C. cost. n. 194/2018:
il dibattito dottrinale*

Emanuele Dagnino

anticipazione

Pubblicazione Trimestrale - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/2004 n° 46) articolo 1, comma 1, DCB (VARESE)

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS

N. 2/XXIX - 2019

 **GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE**

C. cost. n. 194/2018: il dibattito dottrinale

Emanuele Dagnino

Sommario: **1.** Una sentenza che «“scontenta” (un poco) tutti» ⁽¹⁾. – **2.** Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte alla Corte. – **2.1.** L’irrelevanza, ai fini della decisione, dell’innalzamento dei limiti minimi e massimi delle “tutele crescenti”. – **2.2.** Il rigetto della doglianza relativa alla disparità con i “vecchi assunti”. – **2.3.** Il rigetto della doglianza relativa al campo di applicazione: l’esclusione dei dirigenti. – **2.4.** L’irrelevanza dell’articolo 30 CFDUE. – **2.5.** Il cuore della sentenza: l’incostituzionalità del meccanismo di determinazione dell’indennità. – **2.5.1.** La violazione del principio di eguaglianza: la «ingiustificata omologazione di situazioni diverse». – **2.5.2.** La violazione del principio di ragionevolezza e la conseguente violazione degli articoli 4, primo comma, e 35, primo comma. – **2.5.3.** La violazione degli articoli 76 e 117, per il tramite dell’articolo 24 della Carta sociale europea. – **3.** Gli effetti sistematici della sentenza della Corte. – **3.1.** Nuove criticità tra vecchi e nuovi assunti. – **3.2.** La quantificazione delle indennità dopo la sentenza. – **3.2.1.** La natura della sentenza e l’impatto dei criteri sulle decisioni giudiziali. – **3.2.2.** Gerarchia e peso dei criteri nella quantificazione dell’indennità. – **3.2.3.** Onnicomprensività, danni ulteriori e *aliunde perceptum*. – **3.3.** Gli effetti sulle altre disposizioni del decreto legislativo n. 23/2015. – **4.** Un nuovo intervento del legislatore?

1. Come ampiamente prevedibile – e al pari dell’ordinanza di rimessione ⁽²⁾ – la sentenza della Corte costituzionale 8 novembre 2018, n. 194, che ha dichiarato la incostituzionalità del meccanismo di determinazione dell’indennità per i licenziamenti ingiustificati previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015, ha attirato una corposa attenzione della dottrina giuslavoristica, la quale si è prodotta in una molteplicità di commenti e analisi “critiche” della stessa.

* *Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.*

⁽¹⁾ Così G. PROIA, *Le tutele contro i licenziamenti dopo la pronuncia della corte costituzionale*, in *MGL*, 2018, n. 1, 204.

⁽²⁾ Si tratta, come noto, di Trib. Roma ord. 26 luglio 2017.

Obiettivo del presente contributo è quello di provare – attraverso la rassegna delle posizioni dottrinali ad oggi pubblicate – a delineare i principali profili critici sollevati dalla sentenza della Corte costituzionale e ricostruire gli orientamenti riscontrabili nella letteratura. A questo fine si ritiene utile distinguere due dimensioni della analisi della sentenza: da un lato, le valutazioni dottrinali hanno riguardato il merito delle argomentazioni della Corte costituzionale con riferimento tanto alle questioni accolte quanto a quelle rigettate o non considerate; dall'altro, si sono interessate della definizione degli effetti sistematici della sentenza, non tanto con riferimento alla tenuta dell'impianto riformista promosso dal c.d. *Jobs Act* con la previsione di “tutele crescenti” di importo predeterminato e conoscibile dal datore di lavoro – profondamente inciso anche secondo chi enfatizza, da parte della sentenza in commento, una sostanziale conferma del passaggio dalla c.d. *property rule* alla *liability rule* ⁽³⁾ – quanto, invece, con riferimento alla concreta applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 23/2015 ad esito della sentenza della Corte.

2. Come noto, il giudice aveva sollevato molteplici profili di illegittimità della disciplina relativa al contratto di lavoro a tutele crescenti, a cominciare dall'articolo 1, comma 7, lettera c, della legge di delega del *Jobs Act* (legge n. 183/2014) e con specifico riferimento agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 23/2015. In particolare, i profili di incostituzionalità di tali disposizioni riguardano: 1) l'applicazione di regimi di tutela diversi, di cui il secondo deteriore rispetto al primo, tra lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 e lavoratori assunti dopo tale data (violazione articolo 3 Cost. con riferimento al principio di eguaglianza); 2) la mancata applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 23/2015 ai dirigenti, i quali godrebbero di conseguenza di un trattamento ingiustificatamente migliore (violazione articolo 3 con riferimento al principio di eguaglianza); 3) il meccanismo predeterminato su base fissa e crescente solo in ragione dell'anzianità, dal momento che tratta situazioni diverse in modo identico (violazione articolo 3 con riferimento al principio di eguaglianza); 4) il meccanismo predeterminato su base fissa, crescente solo in

⁽³⁾ Sul punto si vedano, in particolare, le considerazioni di P. ICHINO, *Il rapporto tra il danno prodotto dal licenziamento e l'indennizzo nella sentenza della Consulta* (nota a C. cost. n. 194/2018, cit.), in *RIDL*, 2018, n. 4, 1050 ss., e, in termini, R. DE LUCA TAMAJO, *La sentenza costituzionale 194 del 2018 sulla quantificazione dell'indennizzo per licenziamento illegittimo*, in *DLM*, 2018, n. 3, 634-635, P. TOSI, *La sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale e il suo “dopo”*, in *q. Rivista*, 2019, n. 1, 249, M. MAGNANI, *Il “Jobs Act” e la Corte costituzionale. Riflessioni su Corte cost. n. 194/2018*, in *q. Fascicolo*, § 3. D'altronde, come segnala parte della dottrina, nessuna questione di legittimità era stata sollevata dal giudice remittente con riferimento all'arretramento della tutela reale, escludendo così la possibilità di giudizio da parte della Corte costituzionale (sul punto, tra gli altri, C. CESTER, *Il Jobs Act sotto la scure della Corte costituzionale: tutto da rifare?*, in *LG*, 2019, n. 2, 164).

ragione dell'anzianità e di scarsa entità per inadeguatezza rispetto al ristoro del lavoratore e alla dissuasione del datore di lavoro (violazione articolo 3 per irragionevolezza), mancato rispetto del diritto al lavoro e del valore costituzionalmente tutelato del lavoro (violazione articoli 4, primo comma, e 35, primo comma), e in generale, inadeguatezza della tutela avverso i licenziamenti illegittimi (incostituzionalità ai sensi degli articoli 76 per violazione della legge delega e 117, primo comma per violazione delle discipline internazionali rilevanti) ⁽⁴⁾.

La Corte esclude la rilevanza delle questioni relative agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 23/2015 e dell'articolo 1, comma 7, lettera c, così come dei commi 2 e 3 dell'articolo 3, concentrando di conseguenza la propria attenzione sui profili di illegittimità costituzionale sollevati con riferimento all'articolo 3, comma 1.

A questo proposito è chiamato, in via preliminare, a valutare gli effetti delle modifiche alla disposizione apportate del c.d. decreto dignità (decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018) che si è limitato a intervenire sui limiti minimi e massimi della tutela indennitaria. È da questo profilo preliminare che parte la rassegna delle posizioni dottrinali sulla sentenza.

2.1. La valutazione della Corte (§ 3) rispetto agli effetti sul giudizio di costituzionalità dell'articolo 3, comma 1, dell'innalzamento da 4 a 6 mensilità del limite minimo delle indennità e da 24 a 36 di quello massimo rappresenta, nell'ordine logico della decisione, un primo aspetto con riferimento al quale si possono distinguere posizioni contrastanti all'interno della riflessione giuslavoristica. Secondo la Corte, la novella non incide sui «termini essenziali della

⁽⁴⁾ Da notare come la Corte abbia ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 76 e 117 co. 1 per il tramite della norma interposta dell'art. 10 della Convenzione OIL n. 158 del 1982, dal momento che tale Convenzione non è stata ratificata dall'Italia. Aderisce alla argomentazione della Corte G. ORLANDINI, *Le fonti di diritto internazionale nella sentenza n. 194/2018*, in A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di), *La sentenza della Corte costituzionale sul contratto a tutele crescenti: quali orizzonti?*, Ediesse, 2019, 105, cui *adde*, tra gli altri AA. che hanno considerato espressamente la questione, A. BOLLANI, *Le tutele avverso il licenziamento ingiustificato e la sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale: dopo le scosse, l'assestamento?*, in *q. Rivista*, 2019, n. 1, 222, e G. ZILIO GRANDI, *Prime riflessioni a caldo sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 (quello che le donne non dicono)*, in *LDE*, 2018, n. 2, 8. Sostiene, invece, che la Corte avrebbe dovuto considerare la Convenzione OIL, per lo meno, come parametro del diritto interno G. FONTANA, *La Corte costituzionale e il decreto n. 23/2015: one step forward two step back*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona" – IT, 2018, n. 382, 22. *Contra*, si vedano le riflessioni di R. COSIO, *La sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale e l'ordinamento complesso*, in *LDE*, 2019, n. 1, 4, che riconoscendo la correttezza della argomentazione della Corte, sottolinea come il parametro sia comunque richiamato per il tramite dell'art. 24 della Carta sociale europea.

questione posta dal giudice *a quo*» dal momento che «al cuore della doglianza» non vi sarebbe «il *quantum* delle soglie minima e massima», bensì «il meccanismo di determinazione dell'indennità, configurato dalla norma censurata».

Alcune voci critiche si sono sollevate rispetto a tale assunto della Corte, in primo luogo, con riferimento alla “operazione restrittiva” operata dalla sentenza, dal momento che oggetto delle doglianze sarebbero stati anche tali limiti – per lo meno con riferimento alla adeguatezza della sanzione – anche se si riconosce come il ragionamento sia funzionale ad una “operazione espansiva” nell’ottica di consentire il giudizio nonostante lo *ius superveniens* ⁽⁵⁾. Per altri, invece, è proprio tale ultimo aspetto – interpretato nel senso di una «declaratoria di incostituzionalità di tipo evolutivo» – a risultare critico, dal momento che il giudice avrebbe dovuto arrestare il proprio giudizio al testo del decreto legislativo n. 23/2015 applicabile ai giudizi pendenti prima del decreto dignità e segnalare l’effetto espansivo all’interno della parte motiva e non dispositiva della sentenza ⁽⁶⁾.

Un diverso profilo di critica riguarda, poi, l’esclusione di una interazione tra i due profili (meccanismo e soglie) nella determinazione dell’adeguatezza delle tutele, rilevandosi a questo proposito che «quando si entra nell’area delle quantificazioni, ogni fattore di quantificazione può essere rilevante» ⁽⁷⁾.

2.2. Passando propriamente ai profili relativi alle questioni di legittimità affrontate dalla Corte emerge con maggiore chiarezza la molteplicità delle valutazioni della dottrina che, come è stato sottolineato, derivano dalla natura valoriale e inerente a principi del giudizio di costituzionalità ⁽⁸⁾. In questo senso si riscontra nei commenti una sostanziale polarizzazione tra chi dalla sentenza della Corte costituzionale si sarebbe aspettato un intervento più incisivo – da cui le critiche rispetto al rigetto o alla mancata valutazione di alcuni profili – e

⁽⁵⁾ Si veda, in particolare, M.T. CARINCI, *La Corte costituzionale n. 194/2018 ridisegna le tutele economiche per il licenziamento individuale ingiustificato nel “Jobs Act”, e oltre*, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2018, n. 378, 4-5, e, conformemente, M.T. CARINCI, *La Corte costituzionale ridisegna le tutele del licenziamento ingiustificato nel Jobs Act: una pronuncia destinata ad avere un impatto di sistema*, in *RIDL*, 2018, n. 4, 1060. Sul punto anche V. SPEZIALE, *La sentenza n. 194 del 2018 della Corte costituzionale sul contratto a tutele crescenti*, in A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di), *op. cit.*, 61.

⁽⁶⁾ C. ROMEO, *La Consulta e la rivoluzione sulla misura dell’indennità per il licenziamento illegittimo*, in *GI*, 2018, n. 12, 2712-2713. Aderisce alla tesi di Romeo, anche A. MINERVINI, *Dalla prevedibilità dell’indennità risarcitoria alla personalizzazione del risarcimento del danno al lavoratore secondo la Corte Costituzionale*, Working Paper ADAPT, 2019, n. 1, 8.

⁽⁷⁾ C. CESTER, 166, cui *adde* A. BOLLANI, *op. cit.*, 217.

⁽⁸⁾ G. PROIA, *op. cit.*, 198.

chi, invece, mette in dubbio l'iter argomentativo che ha portato alla declaratoria di incostituzionalità della disposizione.

Il primo profilo di legittimità costituzionale affrontato dalla sentenza è quello relativo alla violazione del principio di eguaglianza con riferimento al diverso trattamento previsto per gli assunti prima e dopo il *Jobs Act* (§ 6). Pur ammettendo che la disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015 si configura come deteriore rispetto a quella applicabile *ex* articolo 18 Stat. lav., la Corte ritiene infondata la questione di legittimità riguardante tale disparità di trattamento basata sulla mera circostanza della data di assunzione. Ritiene la Corte che il criterio individuato non possa essere ritenuto irragionevole, dal momento che esso è individuato in relazione allo scopo prefissato dal legislatore con l'introduzione della nuova disciplina, ovvero quello di «favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro per chi di un lavoro fosse privo, e, in particolare, [di] favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

Benché, come è stato sottolineato, il richiamo ai precedenti giurisprudenziali avesse portato molti commentatori a escludere la rilevanza della questione⁽⁹⁾, le critiche relative a questo passaggio argomentativo si sono appuntate tanto sulla valutazione di ragionevolezza del criterio cronologico, quanto sulla ragione giustificatrice adottata dall'intervento normativo e considerata dalla Corte per valutare la coerenza del criterio prescelto, ovvero quello di favorire l'occupazione. Con riferimento al primo profilo, ad essere contestata è, innanzitutto, la mancata valutazione della peculiarità della disciplina dei licenziamenti introdotta, laddove il criterio cronologico non riguarda la mera successione di leggi riguardanti una medesima categoria di lavoratori, avendo l'intervento normativo dato vita alla coesistenza di più regimi applicabili a situazioni omogenee⁽¹⁰⁾. Rispetto al secondo profilo, invece, il passaggio argomentativo ha destato critiche con riferimento alla mancata considerazione della ragionevolezza dell'obiettivo fissato dal legislatore: secondo una parte della

⁽⁹⁾ Sul punto si veda O. MAZZOTTA, *Cosa ci insegna la Corte costituzionale sul contratto a tutele crescenti*, in *RL*, 2018, n. 6, 626.

⁽¹⁰⁾ G. FONTANA, *op. cit.*, in particolare 10-20, con una approfondita analisi della giurisprudenza costituzionale che si è confrontata con questioni comparabili, cui *adde* A. PERULLI, *Il valore del lavoro e la disciplina dei licenziamenti illegittimi*, in *Libro dell'anno del diritto*, Treccani, 2019, 343; F. PALLANTE, *Il lavoro e l'eguaglianza che non c'è*, in A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di), *op. cit.*, 36, e *ibidem*, V. SPEZIALE, *op. cit.*, 46-47, S. GIUBBONI, *Il licenziamento del lavoratore con contratto «a tutele crescenti» dopo la sentenza n. 194 del 2018 della Corte costituzionale*, 94; C. CESTER, *op. cit.*, 167; M. CHIODI, *La sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018: contenuto, natura ed effetti*, in *LDE*, 2019, n. 1, 5, A. MINERVINI, *op. cit.*, 6, M. PERSIANI, *La sentenza della Corte Cost. n. 194/2018. Una riflessione sul dibattito dottrinale*, in *LDE*, 2019, n. 1, 5.

dottrina, infatti, il giudizio della Corte, pur non potendo – come riconosce la sentenza ⁽¹¹⁾ – valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissi ⁽¹²⁾, avrebbe dovuto sottoporre al proprio vaglio la ragionevolezza degli stessi nel bilanciamento con il trattamento deteriore introdotto nonché l'idoneità in astratto della normativa di raggiungere tali obiettivi ⁽¹³⁾.

Altra voce, richiamando alcune considerazioni espresse in dottrina già con riferimento all'ordinanza di rimessione, ha, invece, sottolineato come una argomentazione preferibile per giustificare la disparità di trattamento dovesse essere riscontrata da parte della Corte nell'applicazione del divieto di retroattività dello *ius superveniens* e nella tutela dell'affidamento dei lavoratori in servizio ⁽¹⁴⁾.

2.3. Non del tutto esente da critiche, seppur ampiamente prevista, è risultata anche l'argomentazione a supporto del rigetto della seconda questione di costituzionalità affrontata dalla Corte, ovvero quella relativa al trattamento migliorativo dei dirigenti rispetto alle altre categorie di lavoratori derivante dalla mancata applicazione delle discipline di cui al decreto legislativo n. 23/2015. Nel motivare il rigetto la Corte ha facile gioco a ricollegarsi a quella costante giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto come la differenziazione delle tutele contro i licenziamenti illegittimi previste per dirigenti e altre categorie di lavoratori si fondi sulla peculiarità della categoria dirigenziale tale per cui la stessa non può considerarsi omogenea alle altre ⁽¹⁵⁾. Parte della dottrina ha, però, rilevato come la Corte non abbia dato la dovuta attenzione alla circostanza per cui, diversamente dai precedenti casi sottoposti al suo vaglio, il trattamento differenziato risultava deteriore per le altre categorie di lavoratori e non per la categoria dirigenziale ⁽¹⁶⁾, aggiungendo che l'affermazione di non

⁽¹¹⁾ Al termine del § 6 la sentenza afferma chiaramente che «non spetta a questa Corte addentrarsi in valutazioni sui risultati che la politica occupazionale perseguita dal legislatore può aver perseguito».

⁽¹²⁾ Secondo alcuni AA., però, anche tale giudizio di congruità e adeguatezza della misura al tempo della decisione avrebbe dovuto essere effettuato dalla Corte. Sul punto si vedano V. SPEZIALE, *op. cit.*, 49; A. PERULLI, *op. cit.*, 344-345; P. SARACINI, *Licenziamento ingiustificato: risarcimento e contenuto essenziale della tutela*, in *DML*, 2018, n. 3, 646-647; M. ESPOSITO, *Intervento*, in A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di), *op. cit.*, 150.

⁽¹³⁾ A. PERULLI, *ibidem*; S. GIUBBONI, *op. cit.*, 95; G. FONTANA, *ibidem*; F. PALLANTE, *op. cit.*, 37; G. SIGILLÒ MASSARA, *La tutela contro i licenziamenti illegittimi dopo la pronuncia della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194*, in *MGL*, 2018, n. 1, 226; F. ROSELLI, *La Sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 2018. Tra discrezionalità del legislatore e principio di ragionevolezza*, in *LDE*, 2019, n. 1, 5.

⁽¹⁴⁾ F. ROSELLI, *op. cit.*, 3-4.

⁽¹⁵⁾ G. SIGILLÒ MASSARA, *op. cit.*, 227; C. CESTER, *op. cit.*, 167.

⁽¹⁶⁾ S. GIUBBONI, *op. cit.*, 93, cui *adde* F. PALLANTE, *op. cit.*, 38-39, e A. LASSANDARI, *Intervento*, in A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di), *op. cit.*, 157.

omogeneità tra le situazioni di queste categorie, avrebbe dovuto essere valorizzata in sede di verifica della omogeneità delle diverse categorie interessate dalla disciplina nell'ottica sincronica, così da impedire un trattamento differenziato ⁽¹⁷⁾.

2.4. Dopo aver escluso la rilevanza della Convenzione OIL n. 158 del 1982, quale parametro interposto del giudizio di costituzionalità, la Corte si trova a rigettare la doglianza relativa alla violazione dell'articolo 30 CDFUE ⁽¹⁸⁾, sulla scorta dell'argomentazione per cui la disposizione sottoposta al vaglio costituzionale non rientra nell'ambito di applicazione di discipline europee adottate in virtù della competenza europea in materia, che ad oggi rimane non esercitata. Benché si tratti di argomentazione supportata dalla giurisprudenza europea e tecnicamente condivisa ⁽¹⁹⁾, anche rispetto a tale profilo sono stati rilevati degli aspetti critici con riferimento al maggiore rilievo che avrebbe potuto essere riconosciuto quale parametro del diritto interno ⁽²⁰⁾.

2.5. Ancor più che con riferimento alle doglianze rigettate, l'analisi della sentenza ha interessato la riflessione giuslavoristica, rispetto ai profili di incostituzionalità rilevati con riferimento agli articoli 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, 76 e 117 Cost. (con riferimento alla norma interposta dell'articolo 24 della Carta sociale europea).

2.5.1. La Corte, inquadrata la questione nel contesto delle sue precedenti pronunce (e così riaffermando il principio secondo cui la tutela reintegratoria non sia costituzionalmente necessaria) ⁽²¹⁾ statuisce (§ 11) che il meccanismo di determinazione dell'indennità spettante in caso di licenziamento privo di un

⁽¹⁷⁾ F. PALLANTE, *ibidem*.

⁽¹⁸⁾ L'art. 30 CDFUE statuisce che «[o]gni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali».

⁽¹⁹⁾ Aderiscono all'argomentazione della Corte costituzionale, tra gli altri, C. CESTER, *op. cit.*, 167-168, e P. SARACINI, *op. cit.*, 647-648. Sul punto, *funditus*, G. ORLANDINI, *op. cit.*, 105-109, dove affronta anche eventuali ulteriori profili relativi alla possibile rilevanza del diritto antidiscriminatorio euro-unitario, e R. COSIO, *op. cit.*, 5-6, ove sottolinea come la questione, dal punto di vista del diritto europeo, potrebbe non essere chiusa qui, dal momento che, in un eventuale giudizio di costituzionalità relativo alla disciplina riguardante i licenziamenti collettivi, la disposizione potrebbe legittimamente fungere da norma interposta, per poi analizzare la natura di principio (e non di diritto) della stessa (6-10).

⁽²⁰⁾ G. FONTANA, *op. cit.*, 21-23.

⁽²¹⁾ Criticano la timidezza della Corte sul punto, enfatizzando il valore della reintegrazione nel sistema costituzionale, tra gli altri, M. D'ONGHIA, *Intervento*, in A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di), *op. cit.*, 141-145, e nella teorica dei contratti L. ZOPPOLI, *op. cit.*, 286-289. Aggiunge alla discussione i rilievi di taglio internazionale in connessione con le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali e della giurisprudenza euro-unitaria G. ORLANDINI, *op. cit.*, 117-118.

giustificato motivo o di una giusta causa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015 configuri una violazione del principio di eguaglianza dal momento che, basandosi su un meccanismo incrementale collegato alla sola anzianità di servizio, produce un effetto di omologazione ingiustificata di situazioni diverse. La Corte valutata la natura risarcitoria della indennità rileva come «la discrezionalità del giudice risponde [...] all'esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore».

Diversi sono i profili di interesse rispetto a tale passaggio argomentativo. Mentre una parte della dottrina mostra una sostanziale adesione alle argomentazioni della Corte ⁽²²⁾, molteplici e in parte diversificati sono stati gli accenti critici.

Un primo profilo di critica alla argomentazione della sentenza riguarda la scelta di non valorizzare ai fini della sua decisione la finalità occupazionale dell'intervento normativo richiamata con riferimento al diverso trattamento tra vecchi e nuovi assunti, anche nel giudizio relativo all'uguale trattamento di situazioni diverse ⁽²³⁾.

Ulteriori profili di critica hanno riguardato la scelta di riconoscere all'indennità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2015 una natura risarcitoria, pur nell'assenza di una specifica indicazione normativa a riguardo ⁽²⁴⁾. A ciò si aggiungono le notazioni relative alla adozione, da parte della Corte, del criterio di personalizzazione del danno ⁽²⁵⁾ – di per sé non

⁽²²⁾ V. SPEZIALE, *op. cit.*, 62-63; C. PONTERIO, *Il ruolo del giudice in un sistema equilibrato di tutele*, in A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di), *op. cit.*, 81-83; S. GIUBBONI, *op. cit.*, 95-96; M.T. CARINCI, *op. cit.*, 10-15, con ampia analisi della natura dell'indennità di cui al d.lgs. n. 23/2015; A. VALLEBONA, *Tutele crescenti: de profundis*, in *MGL*, 2018, n. 1, 252; O. MAZZOTTA, *op. cit.*, 629; M. D'ONGHIA, *op. cit.*, 139-140; in questo senso, pur non prendendo espressamente posizione a riguardo, pare doversi leggere anche l'analisi di M. MARTONE, *Calcolabilità del diritto e discrezionalità del giudice: a proposito della illegittimità costituzionale del Jobs Act*, in *ADL*, 2018, n. 6, 1521-1523.

⁽²³⁾ Sul punto R. DE LUCA TAMAJO, *op. cit.*, 640, e, in senso più ampio comprensivo anche della violazione del principio di ragionevolezza, C. PISANI, *op. cit.*, 167, e A. BOLLANI, *op. cit.*, 218; M. MAGNANI, *op. cit.*, § 5.

⁽²⁴⁾ C. PISANI, *La Corte costituzionale e l'indennità per il licenziamento ingiustificato: l'incertezza del diritto "liquido"*, in *MGL*, 2018, n. 1, 153, cui adde A. BOLLANI, *op. cit.*, 221, A. MARESCA, *Licenziamento ingiustificato e indennizzo del lavoratore dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018 (alla ricerca della norma che non c'è)*, in *q. Rivista*, 2019, n. 1, 238-239, e M. PALLINI, *Intervento*, in A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di), *op. cit.*, 171-173.

⁽²⁵⁾ Sul punto, approfonditamente, oltre ai contributi citati alla nota che precede (rispettivamente 155, 220 e 237), pur senza mettere in dubbio la natura risarcitoria dell'indennizzo, anche C. CESTER, *op. cit.*, 169-170; P. ICHINO, *op. cit.*, 1052-1055; A. TURSI, *Il diritto stocastico. La disciplina italiana dei licenziamenti dopo la senten-*

costituzionalmente necessitato – e il corollario che ne fa discendere, ovvero quello della imprescindibile discrezionalità del giudice ⁽²⁶⁾, sovente sottolineando come in altri contesti, quale quello francese, criteri analoghi abbiano passato il vaglio costituzionale ⁽²⁷⁾.

2.5.2. Oltre che con riferimento al profilo di cui si è detto nel paragrafo precedente, la violazione dell'articolo 3, primo comma, Cost. attiene, rispetto alla sua natura risarcitoria, anche alla inadeguatezza di una indennità in misura fissa e crescente in ragione del solo parametro dell'anzianità, laddove quest'ultima non sia elevata, nonostante il limite minimo di 4 (o 6 mensilità dopo il decreto dignità). La Corte fa, invece, salvo il limite massimo delle indennità sia nella versione originaria sia nella versione post *Jobs Act* nonché la forfezzazione del danno. In aggiunta, l'inadeguatezza della misura indennitaria è riscontrata anche con riferimento alla funzione dissuasiva rispetto a illegittimi comportamenti datoriali della misura indennitaria. In virtù di tali argomentazioni la Corte afferma la violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che non risulta effettuato un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, quello di libertà d'organizzazione dell'impresa e di tutela del lavoratore, con una ingiustificata compressione del secondo. A tale violazione (§ 13) la Corte riconnette anche la violazione degli articoli 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost., dal momento che la rilevata inadeguatezza incide anche sulla tutela costituzionalmente garantita dell'esercizio di altri diritti fondamentali nei luoghi di lavoro, compresi dalla minaccia del licenziamento.

Una parte della dottrina ha letto tale profilo di incostituzionalità come un necessario riequilibrio tra l'interesse del lavoratore e quello datoriale perseguito dalla riforma (la certezza e la prevedibilità dei costi), in cui trova spazio la riaffermazione del valore (costituzionale) del lavoro in contrasto con le teorie economiciste e mercatiste della *Law & Economics* ⁽²⁸⁾, anche se non sono

za della Corte costituzionale n. 194/2018 (e “decreto dignità”, in *q. Rivista*, 2019, n. 1, 265-272, che sottolinea la specialità del risarcimento relativo alla illegittimità del licenziamento. Tali riflessioni critiche, inoltre, sottolineano come i criteri integrativi richiamati dalla sentenza non siano coerenti con l'obiettivo di personalizzazione fatto proprio dalla Corte costituzionale. Su quest'ultimo aspetto anche R. DE LUCA TAMAJO, *op. cit.*, 639-640. Dubbi sull'applicazione del principio di personalizzazione sono espressi anche da A. MINERVINI, *op. cit.*, 11-12.

⁽²⁶⁾ Si vedano, in particolare, le riflessioni di R. DE LUCA TAMAJO, *ibidem*, e *funditus* C. PISANI, *op. cit.*, 154-157, cui *adde*, tra gli altri, G. ZILIO GRANDI, *op. cit.*, 8-9.

⁽²⁷⁾ P. ICHINO, *op. cit.*, 1052, e A. TURSI, *op. cit.*, 256-259, con riferimento sia alla violazione del principio di eguaglianza sia a quella del principio di ragionevolezza.

⁽²⁸⁾ A. PERULLI, *op. cit.*, 345-347; M.T. CARINCI, *op. cit.*, 17; F. ROSELLI, *op. cit.*, 7. P. SARACINI, *op. cit.*, *passim* e spec. 657; L. ZOPPOLI, *op. cit.*, 285-286; F. PALLANTE,

mancati accenti critici rispetto a un contemperamento che pone sullo stesso piano diritti, quali quello al lavoro e quello di iniziativa economica privata, che hanno una diversa tutela “gerarchica” all’interno della Carta costituzionale⁽²⁹⁾. A ciò si aggiungono i rilievi critici relativi al riconoscimento della legittimità costituzionale di una soglia massima di 24 mensilità. A questo proposito si è sottolineato come l’adozione della interpretazione dell’indennità quale misura risarcitoria mal si confà ad una limitazione massima della possibilità di risarcimento del danno⁽³⁰⁾. Da altro punto di vista si è, invece, lamentata la natura apodittica dell’affermazione della Corte che non argomenta la statuizione relativa alla legittimità costituzionale del limite massimo individuato⁽³¹⁾.

Dal lato opposto, parte della dottrina ha rilevato incongruenze nell’argomentazione della Corte, che in parte si riconnettono a quelle sollevate con riferimento all’accoglimento della doglianza relativa alla violazione del principio di eguaglianza. Da questo punto di vista, oltre a sottolineare la mancata valutazione dell’adeguatezza dell’indennità rispetto all’obiettivo di politica del diritto perseguito⁽³²⁾, si è posta attenzione al confronto comparato, enfatizzando anche con riferimento a tale aspetto dell’argomentazione gli opposti esiti del giudizio costituzionale francese⁽³³⁾. Inoltre, oggetto di notevoli critiche è stata la valutazione relativa alla dissuasività della sanzione in connessione con la previsione di una necessaria discrezionalità del giudice, interpretata come una inappropriata elevazione dell’incertezza ad elemento di deterrenza⁽³⁴⁾ e, più in generale, per il valore quasi politico dell’asserzione della Corte⁽³⁵⁾.

2.5.3. Ultimo profilo di illegittimità sancito dalla sentenza della Corte costituzionale è quello relativo alla violazione degli articoli 76 e 117, primo comma, Cost. per il tramite dell’articolo 24 della Carta sociale europea (§14), laddove

op. cit., 39; V. SPEZIALE, *op. cit.*, 52-56, C. PONTERIO, *op. cit.*, 82; S. GIUBBONI, *op. cit.*, 90-91; M. ESPOSITO, *op. cit.*, 147-148.

⁽²⁹⁾ In tema, in particolare, L. ZOPPOLI, *op. cit.*, 289-290, V. SPEZIALE, *op. cit.*, 290, e *funditus* F. PALLANTE, *op. cit.*, 39-40.

⁽³⁰⁾ L. ZOPPOLI, *op. cit.*, 191-192; accenti critici anche in M. PERSIANI, *op. cit.*, 6-7, laddove riconosce come il bilanciamento avrebbe dovuto essere operato con riferimento ai principi della responsabilità contrattuale di diritto civile.

⁽³¹⁾ M.T. CARINCI, *op. cit.*, 17-18 e, in termini, M. PALLINI, *op. cit.*, 173.

⁽³²⁾ Si vedano gli AA. citati alla nota 23, cui *adde* G. PROIA, *op. cit.*, 202.

⁽³³⁾ Oltre agli AA. richiamati alla nota 27, si veda anche C. CESTER, *op. cit.*, 171, e G. PROIA, *op. cit.*, 201.

⁽³⁴⁾ Sul punto, A. TURSI, *op. cit.*, 259-260, e C. PISANI, *op. cit.*, 170.

⁽³⁵⁾ G. VIDIRI, *La sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018: tra certezza del diritto ed ordinamento complesso (tanto rumore per nulla)*, in *LDE*, 2019, n. 1, 16, cui *adde* A. BOLLANI, *op. cit.*, 221.

lo stesso prevede per i lavoratori licenziati senza un valido motivo il diritto di ricevere «un congruo indennizzo o una adeguata riparazione». Se alcune voci hanno sottolineato come tale ulteriore argomentazione poco aggiunga rispetto al ragionamento della Corte, potendo quindi essere omessa ⁽³⁶⁾, altra parte della dottrina ha accolto con favore l'inclusione dei profili relativi alla rilevanza costituzionale della Carta sociale europea ⁽³⁷⁾ – che conferma la necessaria dissuasività e capacità di ristoro delle indennità – in particolare con riferimento alla valorizzazione delle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali ⁽³⁸⁾. Allo stesso tempo, però, tale dottrina non nega come rimangano irrisolti alcuni nodi relativi al valore da riconoscere a tali decisioni nel contesto dei giudizi di legittimità costituzionale ⁽³⁹⁾ e, anzi, vi è chi sottolinea come la Corte avrebbe potuto valorizzare maggiormente l'autorevolezza riconosciuta alle decisioni in punto di valutazione delle legittimità dei limiti massimi della tutela indennitaria ⁽⁴⁰⁾.

3. Come anticipato in sede di introduzione, al di là della valutazione dell'argomentazione della Corte, la dottrina si sta necessariamente occupando anche degli effetti sistematici della dichiarazione di incostituzionalità limitata alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». Tale analisi si sta interessando tanto di profili macro – a livello di tenuta sistematica delle discipline sui licenziamenti e di effetti indiretti sulle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 23/2015 – quanto degli aspetti applicativi relativi alla determinazione delle indennità a seguito della sentenza della Corte costituzionale.

3.1. Un primo aspetto sottolineato dalla dottrina rispetto agli effetti sistematici della sentenza è quello relativo al nuovo assetto delle tutele avverso i licenziamenti ingiustificati applicabili agli assunti prima e dopo il *Jobs Act*. Il combinato disposto della sentenza della Corte costituzionale e dell'intervento di modifica delle soglie minime e massime delle indennità operato dal decreto dignità determina un diverso atteggiarsi delle tutele tra vecchi e nuovi assunti

⁽³⁶⁾ A. VALLEBONA, *op. cit.*, 253; A. BOLLANI, *op. cit.*, 221-222.

⁽³⁷⁾ Oltre agli AA. citati alla nota che segue, si vedano A. PERULLI, *op. cit.*, 347-348, P. SARACINI, *op. cit.*, 648-649; M.T. CARINCI, *op. cit.*, 22; V. SPEZIALE, *op. cit.*, 63, e R. COSIO, *op. cit.*, 11, il quale, al contempo, sottolinea la dinamica di sistema rispetto alle fonti internazionali del richiamo della Corte (“sistema di sistemi”). *Contra*, G. VIDIRI, *op. cit.*, 13.

⁽³⁸⁾ G. FONTANA, *op. cit.*, 24-26, e *funditus* G. ORLANDINI, *op. cit.*, 109-111, che sottolinea i possibili effetti di tale nuova tendenza anche su altre materie coperte dalle tutele della CEDS. *Contra*, ancora, G. VIDIRI, *op. cit.*, 13.

⁽³⁹⁾ Ancora G. ORLANDINI, *op. cit.*, 112-113.

⁽⁴⁰⁾ M.T. CARINCI, *op. cit.*, 24; G. ORLANDINI, *op. cit.*, 112; V. SPEZIALE, *op. cit.*, 68-69; M. PALLINI, *op. cit.*, 173.

che porta ad avere, in determinati casi, una tutela più incisiva proprio per i lavoratori assunti dopo il *Jobs Act*, in contrasto con la ragione addotta per la differenziazione dei regimi di tutela – ovvero quella del miglioramento delle possibilità organizzative – e che solleva alcuni profili di potenziale illegittimità costituzionale⁽⁴¹⁾, rispetto ai quali si rende necessario l'intervento correttivo del legislatore⁽⁴²⁾.

3.2. Altro profilo centrale nei commenti relativi alla sentenza è quello riguardante il valore da riconoscere alla seguente statuizione (§15) della Corte: «[n]el rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio [...] nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti». Un primo profilo di critica rispetto a tali criteri, già segnalato nella trattazione, riguarda la coerenza degli stessi rispetto alle esigenze di personalizzazione del danno subito dal lavoratore su cui fa perno l'argomentazione della sentenza⁽⁴³⁾. Muovendo al lato applicativo sorgono, invece, profondi interrogativi riguardanti il valore che il giudice sarà tenuto a conferire ai criteri enucleati e l'eventuale esistenza di una gerarchia tra gli stessi.

3.2.1. Nel tentativo di dare risposta al primo degli interrogativi individuati la dottrina ha portato il suo ragionamento sulla natura additiva, manipolatoria o ablativa della sentenza, così da poter determinare la vincolatività o meno dell'indicazione della Corte. Gli Autori che valorizzano la natura “sostanzialmente” additiva o manipolativa della sentenza tendono a riscontrare nell'asserzione della Corte un riferimento vincolante per il giudice⁽⁴⁴⁾; diver-

⁽⁴¹⁾ A. PERULLI, *Correzioni di rotta. La disciplina del licenziamento illegittimo di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 alla luce del c.d. “Decreto Dignità” e della sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018*, in *LDE*, 2019, n. 1, 20-21; P. ICHINO, *op. cit.*, 1057-1058; M.T. CARINCI, *op. cit.*, 26-27; G. SIGILLÒ MASSARA, *op. cit.*, 231; M. BARBIERI, *op. cit.*, 129-130, cui *adde* gli AA. citati alla nota che segue. Solleva dubbi di costituzionalità rispetto a questo profilo anche A. TURSI, *op. cit.*, 273, il quale però sottolinea l'impossibilità di definire se il regime sia migliorativo o peggiorativo rispetto a quello statutario. Segnala i problemi di coerenza interna, pur senza aggiungere valutazioni sui profili di costituzionalità, anche M. MARTONE, *op. cit.*, 1524.

⁽⁴²⁾ Sottolineano tale aspetto C. CESTER, *op. cit.*, 172-173, A. VALLEBONA, *op. cit.*, 253-254.

⁽⁴³⁾ Si veda *supra* nota 25.

⁽⁴⁴⁾ M.T. CARINCI, *op. cit.*, 15-16; V. SPEZIALE, *op. cit.*, 68; S. GIUBBONI, *op. cit.*, 88-89; M. MAGNANI, *op. cit.*, § 6. *Contra*, P. TOSI, *op. cit.*, 254, il quale, pur riconoscendo alla sentenza una natura manipolatoria creatrice, ritiene non vincolante l'indicazione dei criteri in essa espressi.

samente gli Autori che, anche facendo riferimento alla inclusione di tale asserzione nella parte motiva, sottolineano la natura ablativa della stessa, escludono la vincolatività delle indicazioni della Corte ⁽⁴⁵⁾. Alcuni Autori, peraltro, segnalano come la questione possa essere ridimensionata nella sua rilevanza effettiva, dal momento che saranno comunque quelli i criteri che la giurisprudenza tenderà ad applicare, seppur non in maniera esclusiva, in quanto presenti nell'ordinamento ⁽⁴⁶⁾.

3.2.2. Un secondo profilo di cui si è interessata l'analisi dottrinale è quello relativo al "peso" da riconoscere ai criteri e se essi debbano essere intesi come gerarchicamente ordinati tra loro. In particolare, la riflessione si è incentrata sul criterio della anzianità: due sono le questioni che sono emerse all'interno di tale riflessione.

In primo luogo, si sono delineate le posizioni di chi intende la priorità suggerita dalla Corte quale priorità meramente logica, sulla base della coerenza interna della sentenza che tale criterio ha espressamente sanzionato, ⁽⁴⁷⁾ e chi, invece, la interpreta come priorità gerarchica ⁽⁴⁸⁾. Secondariamente, una parte minoritaria della dottrina ha ritenuto che il criterio di anzianità dovesse essere interpretato quale limite minimo per il giudice, che solo a partire da tale determinazione poteva argomentare rispetto all'innalzamento dell'indennità in virtù degli altri criteri ⁽⁴⁹⁾.

3.2.3. Ulteriori profili relativi alla quantificazione dell'indennità affrontati dalla critica giuslavoristica sono stati quelli della onnicomprensività dell'indennità e della possibile deduzione dell'*aliunde perceptum*. Mentre la prima è espressamente sancita dalla Corte (§ 10) e la dottrina che ha affrontato la questione si è limitata a segnalare che ciò non preclude il risarcimento dei danni ulteriori non patrimoniali ⁽⁵⁰⁾, l'applicabilità delle deduzioni per

⁽⁴⁵⁾ A. ANDREONI, *Introduzione I licenziamenti individuali dopo la sentenza della Corte: le questioni applicative*, in *Intervento*, in A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di), *op. cit.*, 19; A. MARESCA, *op. cit.*, 236-237; C. PISANI, *op. cit.*, 157-158; M. GAMBACCIANI, *op. cit.*, 83; C. CESTER, *op. cit.*, 170.

⁽⁴⁶⁾ P. SARACINI, *op. cit.*, 652; R. DE LUCA TAMAJO, *op. cit.*, 639; G. PROIA, *op. cit.*, 205-206.

⁽⁴⁷⁾ M.T. CARINCI, *op. cit.*, 15; P. SARACINI, *op. cit.*, 652-653; C. PONTERIO, *op. cit.*, 84; V. SPEZIALE, *op. cit.*, 64-66; A. PERULLI, *op. ult. cit.*, 23.

⁽⁴⁸⁾ P. ICHINO, *op. cit.*, 1055; M. GAMBACCIANI, *op. cit.*, 80; M. PALLINI, *op. cit.*, 174; A. MARESCA, *op. cit.*, 240-241; M. MAGNANI, *op. cit.*, § 7.

⁽⁴⁹⁾ Questa la posizione di S. GIUBBONI, *op. cit.*, 88-89, e A. MARESCA, *op. cit.*, 242, e M. MAGNANI, *op. cit.*, § 7. *Contra*, espressamente, V. SPEZIALE, *op. cit.*, 65, e G. PROIA, *op. cit.*, 208.

⁽⁵⁰⁾ M.T. CARINCI, *op. cit.*, 18-19; A. ANDREONI, *op. cit.*, 20; M. PALLINI, *op. cit.*, 175; V. SPEZIALE, *op. cit.*, 70. *Contra*, P. TOSI, *op. cit.*, 251-252, che circoscrive la

l'aliunde perceptum è stata esclusa⁽⁵¹⁾, al più potendo recuperare un rilievo, secondo alcuni Autori, con riferimento all'applicazione del criterio delle condizioni delle parti⁽⁵²⁾.

3.3. Aspetto fondamentale dell'analisi relativa agli effetti sistematici della sentenza della Corte costituzionale è certamente quello riguardante l'impatto della dichiarazione di incostituzionalità del meccanismo di determinazione delle indennità per licenziamento ingiustificato sulle altre disposizioni del decreto legislativo n. 23/2015. La questione riguarda, in particolare, gli articoli 9 (piccole imprese e organizzazioni di tendenza) e 10 (licenziamenti collettivi), ove è espressamente richiamato l'articolo 3, comma 1, e gli articoli 4 (vizi formali e procedurali) e 6 (offerta di conciliazione), ove un analogo meccanismo trova autonoma applicazione. Quanto ai primi due articoli, l'effetto diretto della dichiarazione di incostituzionalità è riconosciuto dalla dottrina in maniera sostanzialmente unitaria⁽⁵³⁾, distinguendosi al più autonomi rilievi quanto a ulteriori profili di incostituzionalità delle disposizioni⁽⁵⁴⁾. Allo stesso mondo, anche relativamente ai riflessi della sentenza sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 23/2015 in tema di conciliazione la dottrina si esprime in maniera quasi univoca rispetto ad una rilevanza della sentenza limitata alla prassi, nel senso di una minore appetibilità della procedura⁽⁵⁵⁾. Infine, maggiormente divaricate risultano essere le posizioni relative all'impatto della sentenza con riferimento all'articolo 4: mentre una parte della dottrina rileva che la decisione della Corte, pur non direttamente applicabile, configuri la incostituzionalità del meccanismo adottato dalla disposizione, che dovrà essere

risarcibilità di altri danni a fatti ulteriori e, in termini, M. PERSIANI, *op. cit.*, 7, che esclude la risarcibilità di tali danni se scaturenti dal solo licenziamento.

⁽⁵¹⁾ A. ANDREONI, *op. cit.*, 19; M. PALLINI, *ibidem*.

⁽⁵²⁾ P. TOSI, *op. cit.*, 255; C. CESTER, *op. cit.*, 172.

⁽⁵³⁾ M.T. CARINCI, *op. cit.*, 25; G. PROIA, *op. cit.*, 210; A. PERULLI, *op. ult. cit.*, 21-22; M. GAMBACCIANI, *op. cit.*, 88-89; M. MAGNANI, *op. cit.*, § 8, cui *adde* gli AA. citati alla nota seguente. Alcuni profili critici rispetto all'efficacia diretta del *dictum* della Corte sono, invece, sollevati da A. BOLLANI, *op. cit.*, 226, con riferimento all'art. 10, in quanto applicabile anche a vizi di natura diversa rispetto a quelli considerati dalla Corte.

⁽⁵⁴⁾ Si veda, tra gli altri, S. GIUBBONI, *op. cit.*, 100-101, sui profili di irragionevolezza dell'art. 10 (tra vecchi e nuovi assunti e per omologazione di vizi differenti) e inadeguatezza della sanzione di cui all'art. 9. Simili perplessità sono condivise da A. ANDREONI, *ibidem*, rispetto all'art. 10; P. SARACINI, *op. cit.*, 659, e R. DE LUCA TAMAJO, *op. cit.*, 641; P. TOSI, *op. cit.*, 250-251, con riferimento all'art. 9.

⁽⁵⁵⁾ Si vedano le considerazioni espresse dagli AA. citati alle note che precedono. In controtendenza A. ANDREONI, *op. cit.*, 20-21, il quale ritiene che le argomentazioni della Corte possano investire, all'interno di un autonomo giudizio di costituzionalità, anche l'art. 4.

accertata in autonomo giudizio ⁽⁵⁶⁾, altra parte della dottrina rileva come tale automatismo non possa essere sostenuto in virtù della diversa natura dei vizi sanzionati dall'articolo 3 e dall'articolo 4 ⁽⁵⁷⁾.

4. In chiusura di questa rassegna occorre rilevare come, a fronte delle numerose criticità segnalate dalla dottrina con riferimento alla tenuta sistematica e alla chiarezza della disciplina in materia di tutela avverso i licenziamenti illegittimi, sia abbastanza condivisa in dottrina l'esigenza di un intervento razionalizzatore del legislatore ⁽⁵⁸⁾, rispetto al quale, però, si segnalano in prospettiva critica le capacità del legislatore di farsi carico di tale importante ruolo ⁽⁵⁹⁾.

⁽⁵⁶⁾ M.T. CARINCI, *ibidem*; A. PERULLI, *ibidem*; S. GIUBBONI, *ibidem*; A. ANDREONI, *ibidem*; P. SARACINI, *op. cit.*, 658, e R. DE LUCA TAMAJO, *ibidem*, 1.

⁽⁵⁷⁾ P. TOSI, *op. cit.*, 250; A. BOLLANI, *op. cit.*, 225; G. PROIA, *op. cit.*, 212; M. MAGNANI, *op. cit.*, § 8.

⁽⁵⁸⁾ M.T. CARINCI, *op. cit.*, 27; M. GAMBACCIANI, *op. cit.*, 86; M. MARTONE, *op. cit.*, 1523; A. VALLEBONA, *op. cit.*, 254; L. ZOPPOLI, *op. cit.*, 292-294; M. CHIODI, *op. cit.*, 9; E. Balboni, *op. cit.*, 7; R. DE LUCA TAMAJO, *op. cit.*, 637; C. PISANI, *op. cit.*, 171-172; G. SIGILLÒ MASSARA, *op. cit.*, 232. *Contra*, A. BOLLANI, *op. cit.*, 227, che ritiene preferibile un assestamento non traumatico rispetto al nuovo disposto normativo, reso possibile dal tipo di sentenza emesso dalla Corte.

⁽⁵⁹⁾ A. TURSI, *op. cit.*, 273-275; A. MARESCA, *op. cit.*, 243; P. ICHINO, *op. cit.*, 1058; M. MAGNANI, *op. cit.*, § 9.